

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3.del 08.02.2021

**INDICE**

Art. 1 Oggetto del canone

Art. 2 Luoghi ed orari di svolgimento del mercato

Art. 3 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Art. 4 Riduzioni e maggiorazioni

Art. 5 Versamento del canone

Art. 6 Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

Art. 7 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Art. 8 Occupazioni abusive

Art. 9 Maggiorazioni ed indennità

Art. 10 Rateazioni

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Contenzioso

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Art. 14 Norme transitorie

Art. 15 Entrata in vigore

**Art. 1 - Oggetto del canone**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di sabato nell’ambito dell’area delimitata dalla planimetria allegata, composta da n. 8 posteggi.
2. Per le caratteristiche e collocazione dei banchi si rimanda all’art. 48 al regolamento per le disposizioni per il commercio su arre pubbliche, sagre e le concessioni a fini solidaristici approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 21.06.2017.
3. Per i giorni e gli orari di svolgimento del mercato si rimanda all’art. 55 del regolamento di cui al comma 3.

Art. 3 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato settimanale, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente inore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all’unità superiore.

Art. 4 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale~~.~~
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l’importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Art. 5 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell’anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate semestrali di pari importo scadenti il 31/01e il 31/07.
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
3. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell’assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 2.

Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. I criteri di selezione per il rilascio delle concessioni di posteggio per il mercato settimanale, nonché il rinnovo, subentro e rinuncia sono disciplinati dal Capo IV del regolamento per “ le disposizioni per il commercio su aree pubbliche, sagre e le concessioni a fini solidaristici” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 21.06.2017.

1. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
2. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell’art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019 (citare regolamento eventualmente già approvato).
3. Per le occupazioni del mercato settimanale già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. La sola interruzione di fatto dell’occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
5. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l’attività, a norma di quanto previsto dal Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 16 del 21.06.2017, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L’ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 7 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all’art. 10, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l’occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 8 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
	1. risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo, concessorio;
	2. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
	3. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l’obbligo di corrispondere al Comune:
	1. un’indennità per la durata accertata dell’occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
	2. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
	3. le sanzioni stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l’indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l’occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l’esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
	1. al pagamento dell’indennità;
	2. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
	3. all’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell’atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell’ordinanza – ingiunzione di cui all’art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 9 - Maggiorazioni ed indennità

1. L’omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L’omesso versamento dell’avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall’articolo 8 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l’occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all’applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell’autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 10 – Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità stabilite dall’art. 21 del “Regolamento generale delle entrate” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 01.06.2020.

Art. 11 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 4,00

Art. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 14 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2008, nonché la delibera tariffaria n. 2 approvata dalla Giunta Comunale in data 13.01.2020, restano in vigore relativamente all’accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 15 – Affidamento a terzi

Il Comune di Masate ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell’art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021